



COMUNICATO UFFICIALE N.270/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Marzo 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Marco SCIGLIANO/A.S.D.NAPOLI CALCIO A/5

Con reclamo datato 12/07/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Marco SCIGLIANO chiedeva la condanna della Società A.S.D.NAPOLI CALCIO A/5 al pagamento della somma di €3.300,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

Si rileva preliminarmente, che in data 15/02/2019, il legale del calciatore faceva pervenire tramite PEC una dichiarazione di rinuncia agli atti a firma dello stesso, corredata della copia del documento di riconoscimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CARPITA/SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l. (2016/17)

Con reclamo datato 20/12/2018 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Andrea CARPITA, chiedeva la condanna della Società SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l. al pagamento della somma di €1.800,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

Si rileva d'ufficio preliminarmente, che il ricorso è relativo alla Stagione Sportiva 2016/17, per la quale il termine ultimo per la presentazione è improrogabilmente scaduto il 30 Giugno 2018, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improcedibile il ricorso presentato dal Sig. Andrea CARPITA nei confronti della Società SSD VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/01/2019 il sig. Davide EVACUO, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.11.429,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di €.11.429,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico BETTINI/S.S.D.ACR MESSINA SSD Arl

Con reclamo datato 18.12.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Domenico BETTINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.6.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società, in data 23/01/2019, faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito. Si rileva però, che le stesse, sono prive di qualsiasi ricevuta liberatoria firmata dal calciatore, a riprova dell'eventuale,avvenuto, pagamento delle spettanze richieste, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Domenico BETTINI della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GIUSTINO/POL.D.SAMMICHELE

Con reclamo datato 24.12.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla POL.D.SAMMICHELE, il sig. Fabio GIUSTINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento della L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.D.SAMMICHELE, al pagamento in favore del Sig. Fabio GIUSTINO della somma di €.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Leandro MOREIRA CHIMANGO/A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA

Con reclamo datato 14.12.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, il sig. Leandro CHIMANGO MOREIRA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.17.580,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento della L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MARITIME FUTSAL AUGUSTA, al pagamento in favore del Sig.Leandro CHIMANGO MOREIRA della somma di €17.580,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MONTESI/LUPA ROMA F.C. S.r.l.

Con reclamo datato 11/12/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Alessandro MONTESI, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €2.850,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, in data 2/01/2019 trasmetteva le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente però, che alle stesse, non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale, della Racc.A.R. contenente le stesse memorie, trasmessa alla controparte, in violazione a quanto previsto dall'art.25/Bis Comma 5 del Regolamento L.N.D.

Le memorie difensive della società sono dichiarate inammissibili.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig. Alessandro MONTESI la somma di €2.850,00, quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Luigi PALUMBO/S.S.D.CORREGGESE CALCIO 1948 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite raccomandata A.R. in data 12/10/2018 il signor Palumbo Luigi si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società S.S.D CORREGGESE CALCIO 1948 ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 7.500,00

per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito la somma di euro 5.775,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di euro 1.725,00.

La società inviava tramite pec, in data 9 ottobre 2018 le proprie memorie di costituzione al reclamante ed alla Commissione accordi Economici.

All'udienza del 14 Marzo 2019, sono presenti, l'avv. Nicola Paolini per il reclamante e l'avv. Vincenzo Schiavone per la società, in sostituzione dell'Avv. Matteo Sperduti.

La Commissione, rileva che, la società resistente, non ha depositato la ricevuta in originale, di avvenuta consegna al reclamante, delle proprie memorie difensive inviate tramite pec in data 9 ottobre 2018.

L'art.25/bis del Regolamento L.N.D., al comma 5, dispone che "La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio".

La società, non provveduto ad allegare l'avviso di ricevimento (ricevuta avvenuta consegna pec), a comprova dell'invio al reclamante e pertanto la CAE, dichiara, l'inammissibilità della costituzione in giudizio della società resistente.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società S.S.D CORREGGESE CALCIO 1948 ARL al pagamento in favore del Sig.Luigi PALUMBO, della somma di euro 1.725,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DABALA'/ABANO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 14/12/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Mattia DABALA', chiedeva la condanna della Società ABANO CALCIO S.r.l.al pagamento della somma di €.1.000,00, quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società ABANO CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Mattia DABALA' la somma di €1.000,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Tommaso TAVIANI/A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 12/10/2018 il sig. Tommaso TAVIANI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €4.000,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Tommaso TAVIANI della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 14/12/2019 il sig. Davide EVACUO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA al pagamento della somma di €3.080,54 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

La richiesta economica si riferisce fino al mese di dicembre 2018, in quanto poi il calciatore è stato svincolato.

La Società, in data 15/02/2019, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente, però, che alle stesse, non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale, della Racc.A.R. inviata al calciatore, contenente le sopracitate memorie difensive, in violazione a quanto previsto dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza le stesse vengono dichiarate inammissibili d'ufficio.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di €3.080,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro DE VITIS/U.S.D.COLLIGIANA

Con reclamo datato 27/09/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIGIANA il sig. Alessandro DE VITIS chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €3.475,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIGIANA al pagamento in favore del sig. Alessandro DE VITIS della somma di €3.475,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 27 Marzo 2019

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia